

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari
Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione VII - Delle notificazioni

Art. 122 (Notificazione del decreto tavolare)

Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale [[149](#) c.p.c., [3](#) lett. i), [1](#), [13](#) L. 890/1982].